



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE

BOLOGNA, via Bigari , 17/2 - tel. 051 366065 fax 051 4075998
IMOLA, Viale Capuccini –Sala Capuccini Comune di Imola tel. 051 366065 fax 051 4075998
Sito web: www.snalsbologna.it e-mail: info@snalsbologna.it

INFORMATIVA N. 11
7 luglio 2017

Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

e, p.c.

Assegnazioni provvisorie personale docente per l'a.s. 2017/2018

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 7 ipotesi CCNI 21 giugno 2017 • C.M. 27 giugno 2017 prot. n. 28578
<i>L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia in cui è ubicato l'ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta, purché ricorra uno dei seguenti motivi: <ol style="list-style-type: none"> a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b). • L'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche dai docenti che sono stati trasferiti nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI 11 aprile 2017. • L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità.
<i>L'assegnazione provvisoria per altra provincia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado (non c'è il blocco triennale) se: <ul style="list-style-type: none"> • il docente ha presentato domanda di mobilità e non l'ha ottenuta; • il docente non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi per i quali è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria (vedi sopra); • il docente ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorra uno dei motivi per i quali è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria (vedi sopra) o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art. 13 del CCNI 11 aprile

	2017.
<i>Motivi sopravvenuti dopo la mobilità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza per la presentazione della domanda di mobilità, i motivi per i quali è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria (vedi sopra).
<i>Quante province si possono richiedere</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione provvisoria può essere chiesta soltanto per una provincia o per quella di titolarità o per altra provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 per i docenti della secondaria di primo e secondo grado. • L'assegnazione provvisoria, in quanto provvedimento annuale, sarà disposta direttamente su scuola e non su ambito territoriale.
<i>Le precedenze di cui all'art. 8, valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Punto I – personale con gravi motivi di salute: <ul style="list-style-type: none"> • personale docente non vedente; • personale docente emodializzato. • Punto II – personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. • Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative: <ul style="list-style-type: none"> • disabili di cui all'art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50; • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); • disabili di cui all'art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità). • Punto IV – assistenza: <ul style="list-style-type: none"> • personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all'art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia: <ul style="list-style-type: none"> • genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità; • coniuge o parte dell'unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità; • solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni; • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. <ul style="list-style-type: none"> • unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità. • Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo. • Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata. • Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni

	<p>degli Enti Locali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.
<i>Personale in part time</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
<i>Assegnazione provvisoria su altro grado di istruzione o per altra classe di concorso</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • aver superato il periodo di prova; • essere in possesso della relativa abilitazione per il posto o classe di concorso richiesta. • La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. • Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2017/2018.
<i>Termini per la presentazione delle domande tramite Istanze On Line</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Personale docente scuola dell’infanzia e primaria: dal 10 luglio al 20 luglio. • Personale docente scuola secondaria di primo e secondo grado: dal 24 luglio al 2 agosto.
<i>Le sedi Snals</i>	<p>Sede di Bologna: Via Bigari 17/2 – tel. 051 366065</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: lunedì-mercoledì-giovedì dalle 15.30 alle 18.00 venerdì dalle 9.00 alle 12.00 <p>Dal 17 luglio al 26 agosto solo mercoledì e giovedì pomeriggio</p>

a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it